

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della cultura UFC
Sezione Cultura e società
Hallwylstrasse 15
3003 Berna

fiona.haeusler@bak.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la concezione Aree di transito: indizione della procedura di audizione e partecipazione pubblica

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 5 marzo 2024 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, vi inoltriamo le nostre analisi.

1. Considerazioni

1.1 Generali

Secondo l'art. 8 cpv. 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore cantonale. Secondo giurisprudenza e prassi, i criteri che qualificano tali progetti sono diversi, fra cui i più noti sono l'utilizzo di superfici molto estese, la generazione di forti flussi di traffico e l'alterazione importante e duratura delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche di un comparto. La funzione del piano direttore è dimostrare che tali progetti sono compatibili e coordinabili con interessi d'utilizzazione (ad esempio infrastrutture di trasporto) o di protezione del territorio (ad esempio paesaggi protetti) d'importanza federale, cantonale e sovraregionale.

La questione a sapere se un progetto genera importanti ripercussioni sul territorio e deve quindi essere pianificato nel contesto del piano direttore va valutata caso per caso in base alle sue caratteristiche e a quelle del comparto territoriale in cui si situa. Non possiamo quindi concordare con l'impostazione della Concezione secondo la quale le aree di transito per nomadi vanno determinate nel piano direttore a priori. La sentenza del Tribunale federale DTF 129 II 321/2003, citata nella Concezione, si riferisce a una situazione che secondo l'Alta Corte necessita di essere integrata nel piano regolatore.

Considerato il carattere temporaneo delle aree di transito e quindi l'uso fondamentalmente estensivo e rado dei terreni su cui si situano, abbiamo inoltre delle riserve sul fatto che (come lascia trasparire la Concezione) la conversione a zona edificabile di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) per pianificare e

realizzare dette aree sia potenzialmente compatibile con l'art. 30 cpv. 1bis lett. b dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT).

1.2 Minoranza nazionale Jenisch, Manuš e Sinti

“Nel 1998 la Svizzera ha ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1) riconoscendo così tra le altre minoranze gli Jenisch e i Sinti svizzeri” (Rapporto esplicativo relativo alla Concezione Aree di transito, p. 4).

Commento

Il riconoscimento quale minoranza nazionale svizzera è unicamente valido per gli Jenisch, Manuš e Sinti svizzeri. Non sono inclusi i rom svizzeri e nemmeno i rom stranieri.

1.3 Bisogno di aree di sosta per Jenisch, Manuš e Sinti tuttora semi-nomadi

“Si stima che in Svizzera vivano circa 30 000 Jenisch e i Sinti, di cui una piccola parte conduce uno stile di vita nomade. Gli Jenisch e i Sinti svizzeri sono minoranze nazionali riconosciute ai sensi della convenzione-quadro del Consiglio d'Europa (RS 0.441.1), con cui la Svizzera si è impegnata a promuovere condizioni che consentano a queste minoranze di curare e continuare a sviluppare la propria cultura. Il prerequisito più importante per garantire uno stile di vita nomade è un numero sufficiente di aree di sosta. (Concezione Aree di transito: indizione della procedura di audizione e partecipazione pubblica, p. 1).

Commento

La minoranza nazionale Jenisch, Manuš e Sinti con stile di vita ancora itinerante lamentano effettivamente di non poter usufruire di aree di sosta a sufficienza, mentre a livello federale molti sforzi e finanziamenti sono investiti per allestire aree di transito per rom stranieri. Quest'ultimi hanno a disposizione numerose aree di sosta, per esempio in territorio francese, in cui gli Jenisch, Manuš e Sinti svizzeri non hanno diritto di sosta in ragione della loro nazionalità.

Si ritiene importante concentrare gli sforzi affinché queste nostre minoranze svizzere riconosciute possano beneficiare maggiormente dei loro diritti. Come anche da voi sottolineato: *“Non va tuttavia dimenticato che anche i nomadi Jenisch e Sinti svizzeri necessitano di aree adeguate” (Concezione Aree di transito. Basi per la pianificazione di aree di sosta destinate a nomadi stranieri, p.6).*

1.4 Diritto alle aree di transito rom nomadi stranieri

“Nel 2003 il Tribunale federale ha confermato che sussiste il diritto a condurre una vita nomade e che ciò deve essere preso in considerazione nella pianificazione del territorio. Tale diritto vale per tutti i nomadi indipendentemente dalla loro nazionalità” (Concezione Aree di transito. Basi per la pianificazione di aree di sosta destinate a nomadi stranieri, p.4).

Commento

Segnaliamo che in una sentenza del 13 febbraio 2019 il Tribunale federale ha indicato che per i nomadi stranieri non sussiste alcun obbligo di mettere a disposizione aree di stazionamento. Citiamo: *« Au demeurant, l'ALCP garantit aux ressortissants de l'Union européenne un droit d'entrée sur le territoire suisse, un droit de séjour en Suisse, un droit d'exercer une activité économique, un droit de demeurer sur le territoire suisse après la*

fin de leur activité économique. La loi litigieuse n'empêche pas les membres de communautés nomades européens de prendre un emploi salarié, d'entrer en Suisse, d'effectuer une activité lucrative indépendante et de séjourner en Suisse. Les communautés nomades étrangères ne disposent en revanche pas d'un droit justiciable à ce que la Suisse fournisse un type d'aire de stationnement précis, la Suisse n'étant pas tenue de fournir une prestation positive » (Tribunal fédéral; 1C 188/2018; Arrêt du 13 février 2019; p. 5.3.4).

1.5 Conflitti tra nomadi stranieri e nomadi svizzeri

“La ristrettezza degli spazi fruibili aumenta inoltre la pressione sulle minoranze Jenisch e Sinti svizzere, anch'esse in viaggio durante i mesi estivi per esercitare le rispettive attività professionali” (Rapporto esplicativo relativo alla Concezione Aree di transito, p. 4).

Commento

Riteniamo che le crescenti tensioni tra le comunità riconosciute quali minoranze nazionali (Jenisch, Manuš e Sinti svizzeri), i nomadi stranieri e le autorità locali siano piuttosto imputabili all'insufficienza di aree di sosta per gli Jenisch, Manuš e Sinti svizzeri.

1.6 Aree separate piuttosto che miste

Nella sua decisione del 13 febbraio 2019 (DTF 1C_188/2018) il Tribunale federale ha inoltre confermato l'interesse pubblico alla creazione di aree di sosta separate per nomadi stranieri” (Rapporto esplicativo relativo alla Concezione Aree di transito, p. 4).

Commento

Tale considerazione è stata pronunciata dal Tribunale federale nel 2019 per rispondere alla volontà della Confederazione di creare aree di sosta “miste” nelle quali far convivere nomadi stranieri e svizzeri, mentre tra le due comunità non vi sono alcune similitudini.

È quantomeno sorprendente che citiate questo passaggio della sentenza del Tribunale federale del 2019 e non tutti gli altri passaggi in cui si conferma come i nomadi stranieri non abbiamo diritto ad usufruire aree di transito in Svizzera.

1.7 Fabbisogno

“D'intesa con i Cantoni, la Confederazione censisce e determina il fabbisogno nazionale di aree di transito per nomadi stranieri” (Rapporto esplicativo relativo alla Concezione Aree di transito, p. 8.).

Commento

Confermiamo che da almeno un decennio non riscontriamo il bisogno di creare aree di transito per nomadi stranieri in Ticino. Ciò è dimostrato anche dal fatto che in questo lasso di tempo non abbiamo rilevato occupazioni abusive. L'interesse da parte dei rom stranieri per la nostra regione è probabilmente effimero proprio perché applichiamo e controlliamo il buon rispetto delle norme vigenti in merito ai permessi di lavoro. Queste norme sono emanate a livello federale dalla SECO.

1.8 Interlocutore di riferimento

“I Cantoni nominano uno specialista competente o istituiscono se necessario un servizio di coordinamento o un servizio specializzato per i nomadi. (...) Idealmente lo specialista o il servizio specializzato dovrebbe fungere da interlocutore per tutte le questioni legate alle minoranze Jenisch, Sinti e Rom e allo stile di vita nomade, ma è anche possibile

limitare il suo ambito di competenza alle aree di transito” (Rapporto esplicativo relativo alla Concezione Aree di transito, p. 19).

Commento

Si rileva come da quasi vent'anni nel Cantone Ticino sia attiva una Cellula operativa nomadi coordinata da una mediatrice culturale, con un dottorato sul tema, in stretta collaborazione con la Polizia cantonale. La Cellula operativa nomadi funge da riferimento e piattaforma di dialogo per le minoranze nomadi in transito nella Svizzera italiana. La Polizia cantonale, in presenza di nomadi, verifica la validità dei documenti personali e l'autorizzazione a soggiornare in Svizzera, la copertura assicurativa dei veicoli utilizzati, l'occupazione non abusiva del territorio, l'attività lavorativa rispettosa delle norme vigenti, la gestione di eventuali incassi e il rispetto e decoro dell'ordine pubblico.

2. Conclusioni

Segnaliamo che il piano direttore ticinese non tratta il tema del transito dei nomadi (svizzeri o stranieri) e non designa aree apposite sul territorio cantonale.

Nel testo sottoposto a consultazione abbiamo riscontrato alcune inesattezze. In particolare, a più riprese i nomadi svizzeri (Jenisch, Manuš e Sinti svizzeri) sono stati assimilati ai rom svizzeri (che non sono nomadi) e persino ai rom stranieri nomadi. Questa imprecisione potrebbe indurre a riconoscere alle altre categorie i diritti riservati agli Jenisch, Manuš e Sinti svizzeri in quanto minoranza nazionale riconosciuta.

Da parte nostra, ribadiamo l'importanza di differenziare giuridicamente e anche culturalmente gli Jenisch, Manuš e Sinti dai rom proprio perché essi stessi lo richiedono e poiché effettivamente condividono un unico tratto in comune: lo stile di vita itinerante. Sono però completamente differenti sul piano, geografico, linguistico e sociale.

Per concludere, vi informiamo che, considerando quanto sopra, attualmente non riteniamo opportuno implementare le indicazioni da voi suggerite in materia “aree di transito per nomadi stranieri”. Rinnoviamo inoltre l'invito a una comunicazione chiara e coerente, che tenga conto della giurisprudenza del Tribunale federale. Il Consiglio di Stato ribadisce il suo impegno alla massima collaborazione con la minoranza nazionale Jenisch, Manuš e Sinti.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

RG n. 2403 del 15 maggio 2024

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet